



COMUNE DI CARRARA

CONCESSIONE PER LA ESECUZIONE DI OPERE

Pratica N. 65Anno 1982Prot. n. 24364/3410

IL SINDACO

21 Settembre 1981

VISTA la domanda in data _____
presentata dal Sig. CRUDELI VITTORIO (M) (CF. CRD VTR 36C20 B832A)
nato a Carrara il 20/3/1936

residente in Castelnuovo MagraVia Aurelia n. 181registrata il 21 Settembre 1981al Prot. Generale n. 24364corrispondente al n. 3410 di prot. _____

del 3° Reparto, con la quale viene richiesta la concessione per la
esecuzione dei lavori di costruzione di un fabbricato di civile
abitazione "A"

sull'area o sull'immobiliare, distinto al catasto al foglio n. 69particella n. 101-102-64 posta in AvenzaVia Prov. Avenza-Sarzana

VISTO il progetto dei lavori allegato alla domanda stessa;

VISTO il parere dell'Ufficiale Sanitario n°380 del 26/10/81

VISTO il nulla osta della Soprintendenza ai Monumenti n. _____ del _____

VISTO il parere n. 39 della Commissione Edilizia Comunale espresso nella seduta del 7/11/1981

VISTO il nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco n. - in data -

VISTI i Regolamenti Comunali di edilizia, igiene e polizia urbana;

VISTO il capo IV del titolo II della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e la legge 6 agosto 1967, n. 765;

VISTA la legge 28 gennaio 1977, n. 10;

VISTA la legge regionale 24 agosto 1977, n. 60;

VISTE le leggi regionali 24-2-1975, nn. 16 e 17 e 28-5-1975, n. 56 e successive modificazioni;

PRESO ATTO che il richiedente dichiara di essere proprietario o di avere il necessario titolo alla concessione;

Vista la legge n°373 del 30/4/76 relativa al contenimento del consumo energetico

DISPONE

ART. 1.

Oggetto della concessione

Al Sig. CRUDELI VITTORIO residente a Castelnuovo Magra
Via Aurelia n. 181
è concessa, alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, la
costruzione di un fabbricato "A"
facoltà di eseguire i lavori di
di civile abitazione ad Avenza Via Prov. Avenza-Sarzana

secondo il progetto che si allega quale parte integrante del presente atto.

Qualora non siano state eseguite opere in cemento armato, deve essere presentata unita alla domanda di abitabilità, una dichiarazione con la quale il direttore dei lavori, o il costruttore attesti che nella esecuzione dell'opera a cui si riferisce la presente concessione non sono state attuate strutture in cemento armato.

ART. 5

Termini di inizio e di ultimazione dei lavori

I lavori debbono essere iniziati entro ~~un anno dal 1/3/82~~ (1)
dalla data della presente concessione ed ultimati entro ~~3 (tre)~~ (2)
anni dalla stessa data.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per l'ultimazione può essere, comunque, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà del concessionario, opportunamente documentati. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata (3).

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione; in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata (4).

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare della concessione a mezzo di apposito modulo e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte di un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne redige apposito verbale.

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data dell'avvenuta ultimazione dei lavori.

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i seguenti documenti:

- i contratti di appalto o di prestazioni di opera in economia regolarmente registrati;
- le denunce all'Ufficio Provinciale dell'INAIL da parte delle ditte esecutrici.

(1) Massimo entro un anno.

(2) Massimo entro tre anni (con eventuale eccezione prevista al III comma dell'art. 4 della legge 28-1-1977, n. 10).

(3) Questa norma è valida per le istanze di concessione presentate fino al 30-1-1977.

(4) Questa norma entra in vigore per le istanze di concessione presentate dopo il 30-1-1977.

ART. 6

Prescrizioni speciali



IL SINDACO.

Carrara addì **8 Febr.** 82

Il sottoscritto si obbliga alla esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella concessione.

IL CONCESSIONARIO

addì,

3/3/82